



PIANO DI CONTROLLO E CONTENIMENTO NUMERICO DELLA SPECIE CINGHIALE NELLA PROVINCIA DI BIELLA. ANNI 2025-2029

Disposizioni operative per gli interventi di controllo alla specie cinghiale a tutela dei fondi agricoli da parte di ATC/CA-AATV-ASS. AGRICOLE.

Le procedure operative e di dettaglio specificano le attività di controllo di cui al Decreto del Presidente della Provincia n. 58 del 13 giugno 2025 ad oggetto *“Approvazione del Piano di contenimento numerico della specie cinghiale nella Provincia di Biella - periodo 2025-2029”*.

Per quanto in esse non contenuto si fa riferimento al sopracitato atto.

Premessa

Fermo restando che spetta alla Provincia la programmazione e il controllo della corretta esecuzione degli abbattimenti, si specifica che per programmazione si intende la calendarizzazione degli interventi che verrà stabilita in funzione del verificarsi dei danni alle colture agricole, situazioni di criticità della percorribilità stradale o di pubblica sicurezza.

La proposta di intervento potrà essere fatta anche dai singoli soggetti attuatori. La comunicazione alla Provincia della proposta secondo le modalità previste dal piano di attuazione, senza che la stessa abbia una risposta negativa entro 48 ore costituisce approvazione all'intervento stesso.

In ogni zona faunistica della Provincia di Biella, gli Enti e i Soggetti preposti all'attuazione del vigente Piano provinciale di controllo del cinghiale sono gli Enti ed i Soggetti che sono titolari della gestione faunistica individuati dalle normative statali o regionali.

Procedure operative

Soggetto Attuatore: ATC BI1 e CABI- Aziende Venatorie e Associazioni Agricole

Il coordinamento e la responsabilità sull'esecuzione degli interventi spetta sempre al Presidente di ATC o CA e/o al Direttore/Concessionario dell'Azienda Venatoria e/o al Presidente della singola Associazione Agricola il quale potrà nominare in qualità di responsabile un soggetto in possesso dei requisiti richiamati al paragrafo 5.2.1 del Piano e come coadiutori tutti i soggetti di cui allo stesso paragrafo, scelti a sua discrezione, per ogni singolo intervento, tra quelli inseriti nell'elenco appositamente approvato da parte del Presidente di A.T.C. o C.A. o negli elenchi provinciali.

Tecniche e mezzi per il controllo del cinghiale, in deroga alle normative specifiche previste per l'esercizio dell'attività venatoria, sono quelle previste dalla D.G.R. 1 marzo 2019 n. 20- 8485 e ss.mm.ii., fermo restando l'obbligo per gli operatori-professionalmente preparati, di agire sempre in condizioni di sicurezza a tutela delle persone e delle cose.

Tra gli altri possono effettuare prelievi di contenimento, ossia interventi armati sul territorio, a seguito di segnalazioni di danni da parte di agricoltori o loro Associazioni, sinistri stradali o per esigenze di carattere sanitario o di pubblica sicurezza.

Sono possibili prelievi di contenimento

- individuali, all'aspetto - abbattimenti da appostamento a terra (compreso da automezzo attrezzato) o sopraelevato (altana) con carabina a caricamento singolo manuale o



semiautomatico, armata con non più di due colpi. Le operazioni di prelievo individuale, anche da automezzo, devono essere condotte da due persone di cui un responsabile dell'intervento. Qualora si intenda praticare un intervento notturno, gli operatori dovranno procedere ad un sopralluogo diurno del sito al fine di verificare la presenza di potenziali pericoli che non consentano il tiro in sicurezza. Su disposizione delle Autorità di P.S. preventivamente avvertite delle operazioni di controllo, in caso di sparo notturno dovrà essere data notizia al 112.

- In caso di allestimento di appostamenti fissi (altane) sarà cura del Soggetto attuatore provvedere alle relative autorizzazioni da parte del proprietario e conduttore dei fondi del sedime e darne pronta comunicazione alla Provincia di Biella.
- Per motivi di sicurezza i punti di appostamento devono essere raggiunti con l'arma in custodia.
- collettivi, con il metodo della Braccata (minimo 10 persone con massimo 4 cani) o girata (minimo 5 massimo 15 persone, con massimo 3 cani abilitati ENCI).

Nei Siti della Rete Natura 2000 è consentito esclusivamente l'uso di munizioni atossiche.

Per ogni intervento dovrà essere compilato il verbale d'intervento (*Modello 8*), prima dell'inizio delle operazioni, a cura del responsabile, recante generalità dei partecipanti e loro rispettive qualifiche, le date di scadenza di porto d'armi ed assicurazione, e successivamente il numero di colpi sparati (a vuoto e a segno). Dovranno altresì essere annotati i dati dei capi abbattuti e relativamente ai dati biometrici si potrà procedere ad una stima speditiva. Detto modello dovrà essere consegnato dal responsabile dell'intervento al Presidente del Comitato ATC – CA e/o al Direttore-Concessionario dell'Azienda e /o al Presidente della singola Associazione Agricola che provvederà a trasmetterlo alla Provincia di Biella entro sette giorni dall'intervento stesso.

L'intervento potrà essere richiesto comunicando a mezzo posta elettronica (e-mail vigilanza.venatoria@provincia.biella.it), i nominativi degli Operatori coinvolti, il comune di intervento e la località, l'orario di uscita.

Le Associazioni Agricole riconosciute a livello provinciale, dovranno inviare la richiesta anche al soggetto gestore del territorio venabile o della ZRC, il quale potrà esprimere il proprio parere favorevole o meno; in caso di mancata risposta da parte del soggetto gestore del territorio venabile o della ZRC entro 24 ore dalla richiesta vale la regola del silenzio-assenso.

La Provincia di Biella comunicherà entro le 48 ore dalla richiesta pervenuta da parte dell'Associazione agricola la possibilità di intervenire direttamente nelle 72 ore successive (per quanto riguarda gli interventi collettivi si avranno fino a 7 giorni di tempo per attuarli), compatibilmente con gli orari dell'attività venatoria.

In assenza di risposta nel tempo sopra riportato (48 ore), l'intervento dovrà considerarsi approvato e da attuarsi nelle 72 ore successive (per quanto riguarda gli interventi collettivi si avranno fino a 7 giorni di tempo per attuarli), compatibilmente con gli orari dell'attività venatoria.

Al fine di dare la corretta informazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza ed evitare allarme tra la popolazione prima di ogni intervento armato, il Presidente dell'A.T.C. o C.A. e/o i Direttori/Concessionari delle Aziende Venatorie provvederanno a darne preventiva comunicazione, tramite e-mail a:

- Provincia di Biella: vigilanza.venatoria@provincia.biella.it
- Polizia di Stato: dipps196.00n0@pecps.poliziadistato.it
- Comando Provinciale dei Carabinieri: provvisa@carabinieri.it



- Comando Carabinieri Forestali: 043348sg@carabinieri.it;
043350.001@carabinieri.it (C.S.Biella);
043354.001@carabinieri.it (C.S.Sordevolo);
043353.001@carabinieri.it (C.S.Pray)
- Guardia di Finanza BI050.protocollo@gdf.it
- ATC / CA info@atcbi1.it

La formale comunicazione dovrà specificare:

- il nominativo del responsabile dell'intervento ed il numero di cellulare dello stesso;
- i nominativi di tutti i partecipanti all'intervento;
- la tipologia di intervento (cerca aspetto- prelievo collettivo – girata);
- la data e l'ora presunta dell'intervento;
- l'area territoriale interessata.

Al termine delle operazioni di prelievo dovrà essere completato il verbale (*Modello 8 - Verbale d'intervento*).

Dovrà essere compilata una apposita scheda biometrica e su ogni animale abbattuto dovrà essere applicata una marca identificativa numerata e inamovibile.

Fermo restando quanto disposto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale (Reg. CE/852/2004 - Reg. CE/853/2004 - D.G.R. 4-9933 del 03/11/2004) (fatte salve le disposizioni e le limitazioni riguardanti gli interventi effettuati nelle Zone di restrizione per la PSA) gli animali abbattuti potranno essere:

- ceduti per uso privato domestico al personale coinvolto nelle operazioni, quale rimborso forfetario per le spese sostenute, e agli agricoltori che hanno subito danni nell'area di intervento. Nel caso di specie è vietata la commercializzazione, e al personale coinvolto nelle operazioni di abbattimento sarà richiesto di farsi carico, obbligatoriamente, dell'esame volto alla ricerca della *Trichinella spp.* Gli utilizzatori dovranno garantire che gli scarti di lavorazione delle carcasse vengano smaltiti nei modi consentiti. Nelle Zone di restrizione per la PSA ci si dovrà attenere a quanto disposto dalla normativa specifica.
- ceduti ad uso benefico alle associazioni con le disposizioni che verranno successivamente impartite;
- avviati alla distruzione, nei modi di legge, nel caso in cui la cessione per uso privato domestico e o la vendita non potessero essere realizzate per qualsivoglia ragione.

I residui di lavorazioni delle carni (pelli, visceri, ecc.) dovranno essere gestiti nei modi consentiti dalla legge con onere a carico del soggetto che ha la disponibilità del capo abbattuto.

Aggiornato dal Servizio Caccia e Pesca il 24/07/2025